P E R

D. Simone Mattei di Caſtelforte.

Intorno alla ſucceſſione de' Suffeudi.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

IN nome di D. Andrea Mattei s' imprende a ſoſtenere, che a' Suffeudi, e ſia qualunque la lor natura, nel Regno haſſi a ſuccedere *ſecondo le* regole del jus Romano. A mio giudizio coteſta teoria diſtrugge il ſiſtema feudale, e nè torna tampoco bene, nè preſſo alla controverſia. Io allo 'ncontro ſoſtengo, che ſi ſuccede ſecondo la Coſtituzione di Federico *Ut de ſucceſſionibus*, la quale dee formare l' oggetto della cauſa preſente. Se cado in fallo per ventura, erro co' Feudiſti, che l' hanno inſegnato, e co' ſupremi Tribunali, che han così deciſo.

Il fatto, che fommi ad eſporre ſenza inorpellazione, ſia il primo Giudice, e riſolva da se la conteſa, la qual' è grave per D.Simone Mattei, che io difendo.

Tra i molti Suffeudi nel vaſtiſſimo territorio di Seſſa ci è quello, che diceſi *Madama Franca*: eſiſtevano ſin da' tempi de' Normanni, ed oggi ſi direbbero *quaternati*, come moſtrerò in progreſſo. Ferdinando il Cattolico donò con altri Feudi al ſuo gran Capitano anche la Città di Seſſa col titolo di Duca, e nel Diploma nominatamente gli conceſſe la dipendenza de' Suffeudatarj, che alla Regia Corte corriſpondevano l'adoa pel ſervigio militare. Il Feudo *Madama Franca* nel giro degli anni pervenne alla Famiglia Paſcale: e nel 1621 Franceſco Paſcale, ch' erane il poſſeſſore, ne fece vendita ſolenne a Giuſtiniano di Leo. Le parole dell' iſtrumento ſono: *aſſeruit ipſum Franciſcum habere juſte tanquam utilem dominum, & patronum Feudum nobile nominatum* delli Riglioni, *ſeu* Madama Franca *ſitum, & poſitum in territorio Civitatis Sueſſae, ubi dicitur a Majano, quod ipſe Franciſcus tenet, & poſſidet immediate, & in capite ab Illuſtriſſimo, & Excellentiſſimo Domino Duce Sueſſae ex ſucceſſione, uti filius, & haeres qu. Proſperi Paſcale, ut ex inveſtitura.*

Nell'

Nell' istrumento si descrissero i beni feudali, e si soggiunse: *francum, & franca praedictum Feudum, & bona feudalia, praeter a solutione adohae faciendа praedicto Domino Duci, & quae debentur pro feudali servitio*. Furono descritti ancora i beni burgensatici: *asserit ipsum habere tanquam verum dominum, & patronum in burgensaticum, ac in burgensaticorum bonorum natura, & in francum, & liberum allodium infrascripta alia bona . . . . franca, & libera*. Dunque quel Feudo era composto di beni burgensatici, e di feudali.

Prima della stipula si ricorse al Duca di Sessa per l'assenso; ed egli rescrisse: *produca l' investitura a fine di deliberarsi; ed intanto il Percettore ducale di Sessa s' informi, se tiene legittimi successori in detto Feudo*. Fù esibita l'investitura, e 'l venditore mostrò, che avea sette Figli legittimi, e naturali; onde s'interpose l'assenso a questo modo: *assentimus, & assensum praestamus venditioni supradicti Feudi faciendae Doctori Justiniano de Leo pro se, & suis heredibus, & successoribus ex suo corpore legitime descendentibus natis jam, & nascituris, servata tamen sexus, & gradus praerogativa juxta naturam feudalium, & natura Feudi in aliquid non mutata* (1). A 3 Ec-

(1) Fol. 24, & seqq. Proc. deductionis hereditatis qu. Dominici Antonii de Leo.

Ecco un Feudo puramente *militare*; poichè si corrisponde l'adoa. Eccolo di qualità *franca*; essendo invitata la primogenitura. Nel primo Capitolo ne farò la dimostrazione. Qui seguendo l'ordine de' fatti, dico che i primogeniti sono mai sempre succeduti a *Madama Franca*. Ed in vero Giustiniano di Leo ebbe due Figli, de' quali fu il primogenito Carlo, e 'l secondogenito Vespasiano di Leo: al primo dopo la morte del Padre spettò il Feudo. Da Carlo nacque Scipione, il quale morì senza discendenti; e 'l Feudo passò a Domenico Antonio di Leo, che fu figlio di Vespasiano. Coteste è la genealogia, che 'l Contraddittore confessa.

D. Domenico Antonio di Leo procreò maschi, e femmine. La primogenita fu D. Catterina, la quale nel 1702 s'impalmò con D. Andrea Mattei di Castelforte, e dal Padre fu dotata. Il di lui fratello D. Leonardo, che tra i maschi rappresentava la primogenitura, succedè al Feudo. La secondogenita D. Antonia di Leo non passò mai a nozze. Il comune Padre nel 1719 pe' beni liberi fece questa sostituzione col testamento: *morendo li miei Figli, ed eredi senza Figli legittimi, e naturali, in questo caso debbano succedere tanto la detta D. Antonia mia figlia,*

quan-

quanto li suoi Figli, se ve ne fossero. E non essendovi Figli tanto delli detti miei Figli, quanto della suddetta D. Antonia, voglio che alla mia eredità succedano li Figli del Signor D. Andrea Mattei nati in costanza di matrimonio con D. Catterina di Leo mia figlia (1).

I Figli maschi di D. Domenico Antonio di Leo trapassarono senza prole: e l'ultimo a morire senza testamento nel 1631 fu il possessore del Feudo D. Leonardo. Restando superstiti le due Sorelle, nacque tra loro controversia intorno alla sola successione di *Madama Franca*. Il pretendea D. Catterina, perchè primogenita. Voleva succedere D. Antonia, perchè non maritata. Inoltre costei oppose alla primogenita *l'ampla, e generale rinuncia in tempo contrasse il matrimonio*. L'opposizione non valse; giacchè per parte di D. Catterina si fece *una semplice quietanza per le doti ricevute*. Si riflettè ancora, che nella ipotesi che ci fosse la rinunzia, non era speziale pel Feudo, come la Legge prescrive. E finalmente si considerò, che le rinunzie riguardano il solo favor de' maschi, e che per l'inesistenza di essi la donna riacquista il suo diritto.

(1) *Fol.* 140.

Con consiglio degli Avvocati rispettivi la controversia non passò avanti ; mentre fu terminata con istrumento di convenzione, onde dichiarossi, che alla primogenita maritata spettava il Feudo. Io nel secondo Capitolo mostrerò per modo di evidenza, che si convenne secondo le Leggi feudali. La primogenita D. Catterina cedè alla Sorella gran parte de' beni liberi colla facoltà di farsi dichiarar erede del Fratel defunto. La secondogenita viveva in Sessa ; dunque D. Catterina, che abitava col marito in Castelforte, le accordò la *semplice tenuta* del Feudo col peso di corrispondere tommola cinquanta di grano in ogni anno. Le parole sono : *seguita la morte di detta Signora D. Antonia, ANCHE CON FIGLI, tutti li beni feudali cedano in beneficio della Signora D. Catterina, e suoi successori : e possa solo detta Signora D. Antonia, vita sua durante tantum, & non ultra, averne LA TENUTA, e percepirne l' usofrutto* (1). La tenutaria per Legge acquista la sola comodità, e la percezione de' frutti : ma il Feudo è sempre di chi cede la tenuta, e ne tramanda il diritto al primogenito successore, se accade che premuoja. Nel quarto Capitolo ne farò la dimostrazione legale. La

(1) *Fol.* 38. *a t. litt. A. Proc. curr.*

La tenutaria D. Antonia di Leo in forza di cotesto istrumento nel dì 11 di Novembre dello stesso anno 1731 ottenne dalla Vicaria il preambolo: *fuit declarata germana Soror, & heres universalis qu. D. Leonardi de Leo ab intestato cum oneribus & conditionibus in instrumento conventionis contentis CUM TENUTA, & usufructus Subfeudi in actis deducti in beneficium dictae D. Antoniae, VITA EJUS DURANTE TANTUM, servata forma dicti instrumenti conventionis* (1). Onde la medesima pagò l'adoa pel Feudo al Duca di Sessa fin che ne fu la possedittrice; ed apparisce dal documento (2).

Il matrimonio di D. Catterina di Leo fu feracc. Nacquero cinque maschi, cioè D. Simone Mattei, che fu il primogenito, D. Giovan Battista, D. Vespasiano, D. Prospero, e D. Ranuccio. Colei nel 1743 passò agli eterni riposi (3). Il primogenito D. Simone finì anche di vivere nel 1754, restando di se superstiti due figli, cioè D. Pasquale, che fu il primogenito, e

(1) *Fol.* 179. *litt. E, & Fol.* 180.
(2) *Fol.* 32 *a t., & 33 Proc. curr.*
(3) *Fol.*

D. Andrea Mattei (1). Figlio primogenito di D. Paſquale, e poſſeſſor del Feudo è ora D. Simone, che io difendo: ed è figlio di D. Proſpero un altro D. Andrea Mattei, che ſi è fatto a pretendere *Madama Franca*.

Nel 1769 la tenutaria D. Antonia di Leo carica di anni, ed incapace di amminiſtrare il Feudo, lo refutò al pronipote D. Paſquale Mattei, cui dopo ſua morte dovea pervenire; eſſendo il primogenito D. Simone predefunto (2). La Vicaria in Giugno del 1770 interpoſe queſto decreto: *declarat Feudum in actis deductum poſſeſſum per D. Antoniam de Leo vigore inſtrumenti conventionis initae cum qu. D. Catherina de Leo ejus germana ſorore primogenita, perventum ab hereditate qu. D. Leonardi de Leo germani fratris, ſpectaviſſe, & ſpectare in beneficium D. Paſchalis Mattei filii primogeniti qu. D. Simonis, qui fuit filius primogenitus dictae qu. D. Catherinae vigore inſtrumenti renunciationis, & refutationis Feudi praedicti factae per D. Antoniam de Leo* (3).

Per

(1) *Fol.*

(2) *Fol.* 46 *ad* 51 *Proc. deductionis hereditatis qu. D. Dominici Antonii de Leo.*

(3) *Fol.*

Per morte di D. Pasquale si è interposto il preambolo nel 1802 *quoad bona feudalia in beneficium D. Simonis Mattei ejus filii primogeniti* (1). E costui pagò il rilevio, e corrisponde l'adoa alla Regia Corte, cui spetta *Madama Franca*, e lo Stato intero di Sessa (2).

Avanti nel fatto. Per morte di D. Antonia di Leo, che avvenne nel 1774, si accese gravissima lite nel sacro Consiglio tra D. Prospero, e D. Ranuccio coi lor nipoti D. Pasquale, e D. Andrea Mattei per la successione. Ci sovvenga del testamento di D. Domenico Antonio di Leo, il quale per la morte de' Figli suoi senza discendenti sostituì *li Figli del Signor D. Andrea Mattei*. Or D. Prospero, e D. Ranuccio Mattei, ch' erano i soli superstiti di esso D. Andrea, preteseto la successione intera; poichè la sostituzione fu personale pe' Figli di D. Andrea, e non pe' di lui nipoti. Per contrario i due fratelli D. Pasquale, e D. Andrea Mattei, ch' erano gli eredi testamentarj di D. Antonia di Leo con preambolo (3), assun-

A 6 se-

(1) *Fol.* 22 *Proc. curr.*
(2) *Fol.*
(3) *Fol.* 66. *Proc. deduct. hered.*

ſero che ſotto il nome de' Figli ſono altresì compresi per Legge i nipoti. Allora fu, che preſentoſſi l' iſtrumento della pervenienza del Feudo, su cui addentar ſi volea, la convenzione del 1731 per la tenuta, l'inventario, ed il preambolo ſpedito a favor di D. Antonia di Leo, e la ſcrittura, onde coſtei lo rifiutò a D. Paſquale. La cauſa fu ſottopoſta a termine ordinario (1). Ed è notabile, che D. Proſpéro eſpreſſamente preteſe i beni burgenſatici, e negli articoli volle liquidargli coll' iſtrumento iſteſſo della compera di *Madama Franca*. Il ſacro Conſiglio a relazione del Signor Marcheſe Porcinari nel 1776 pronunciò la ſentenza: *ob mortem abſque filiis D. Antoniae de Leo bona remanſa in hereditate D. Dominici Antonii de Leo ſpectaviſſe, & ſpectare D. Proſpero, & D. Ranucio Matthei Filiis D. Andreae, & D. Catherinae de Leo ſuperſtitibus praedictae D. Antoniae*. Per la ſeparazione de' beni fu incaricato colla medeſima ſentenza lo Scrivano della cauſa a riferire *ad finem providendi etiam reſpectu executionis praeſentis ſententiae* (2).

Lo

(1) *Fol.* 63. *Proc. cit.*
(2) *Fol.* 258 *ad* 261. *Proc. cit.*

Lo Scrivano fece la sua relazione distinta. Descrisse nominatamente i beni burgensatici, ed i feudali: ed essendosi discussa, con decreto de' 14 di Agosto del 1778 fu determinato: *Feudum nobile nominatum* delli Riglioni, *seu* Madama Franca, *quod supradictus qu. D. Justinianus de Leo vigore enunciati instrumenti de die 22 mensis Januarii 1621 emit a D. Francisco Pascale, & omnia bona feudalia spectantia ad Feudum praedictum juxta fines descriptos in citato instrumento emptionis Fol. 24 a t., & 25 a t., videlicet . . . . . deleantur a rubrica bonorum hereditariorum qu. D. Dominici Antonii de Leo, & remaneant in utile dominium Magn. D. Paschalis Mattei filii primogeniti qu. D. Simonis, qui fuit filius primogenitus qu. D. Andreae, & D. Catherinae filiae primogenitae dicti qu. D. Dominici Antonii de Leo* (1); Ed il decreto fu accettato da D. Prospero, il quale il notificò al nipote.

Ma questo è poco. Il Tavolário, che divise i beni, aggregò al Feudo le case, che sono sopra le vetuste vestigia dell'antico Casale abitato, e la Chiesa del Salvadore. Se ne dolse D. Prospero; mentre le riputò burgensatiche:

e l

(1) *Fol. 361 a t. ad 362. Proc. cit.*

e 'l sacro Consiglio l' ebbe per una parte del Feudo. Dunque riconfermò il decreto antecedente (1). Ed ecco il giudicato, dopo il quale dovrei dire col giurisconsulto Paolo: *post rem judicatam nihil quaeritur* (2).

Premessi cotesti fatti, vengo alla causa presente. Nell' anno 1800 D. Andrea Mattei, ch' è figlio del fu D. Prospero, domandò la spettanza di *Madama Franca*; e gli piacque scrivere a questo modo. Per morte di D. Antonia di Leo si aprì la successione del Feudo: allora mio Padre si trovava il più vicino in grado, e gli appartenne, benchè fosse figlio secondogenito di D. Catterina. Secondo il diritto Romano si succede a' Suffeudi, e non si ammette il jus di rappresentanza, dove alla eredità della Materna concorre il nipote, e 'l pronipote, qual era D. Pasquale Mattei. Ma costui usurpollo senza carattere, e con inganno (3). Quanto è vero, che la passione dell' interesse ingombra l' intelletto, e seduce! Non per morte di

(1) *Fol.*
(2) *L. 56 De re judic.*
(3) *Fol. 1 ad 4 Proc. curr.*

di D. Antonia, cui non spettava il Feudo, essendo una semplice tenutaria, ma per morte di D. Leonardo di Leo si aprì la successione. Ed a favor di chi? Secondo le Leggi feudali a favore della prima sorella D. Catterina, il cui diritto scorre nella linea del di lei primogenito. Oggi D. *Simone* Mattei rappresenta la primogenitura, possiede il Feudo, e coll'adoa presta il servigio militare.

Io in di lui difesa dovrei a me torre la fatica, ed al sacro Consiglio la noja; perocchè il solo fatto ha deciso la causa in favor di D. Simone. Ma 'l Contraddittore osa ribattere l'istrumento del 1731, e confonde il Feudo puramente *militare*, come si caratterizza da' Feudisti, colle *Tenaste*, che hanno il puro nome di Feudo. Dunque uopo è, che io scriva, e dimostri con Capitoli separati cinque teoremi, de' quali li *primi quattro* contengono la tesi, e l *quinto* forma una ipotesi secondo il sistema dell' Avversario amico. I teoremi sono: I. *Madama Franca* è di qualità *franca* della prima classe de' Suffeudi, od è almeno *militare*: II. Per morte del Fratello spettò a D. Catterina primogenita, e maritata secondo le Leggi feudali del Regno: III. Ne' Suffeudi *militari* si succede secondo la Costituzione di Federico, e secondo le Pram-

ma-

matiche, e non mai à norma del jus Romano: IV. La tenuta feudale, e vitalizia non produce diritto di successione al più vicino congiunto nella morte del tenutario: V. Il jus della primogenitura si trasmette, e si rappresenta sino al quarto grado nella linea collaterale de' Feudi.

Non omnia possumus omnes. Conosco la debolezza delle mie forze: veggio nel bujo, che la dimostrazione si dee trarre dalla Storia de' tempi di mezzo: e so ben io, che la causa è grave pel mio Cliente. Sicchè imploro pazienza nella lettura, e supplemento nella difesa. Son sicurissimo che dalla mia tesi si dedurrà il corollario: *Madama Franca* se appartenne alla sola D. Catterina, il di lei primogenito D. Simone subentrò nel diritto, ch'ella rappresentava sul corpo del Feudo; e lo trasmise al suo primogenito D. Pasquale. Dalla mia ipotesi si trarrà, che rappresentandosi da costui le primogenitura, fu il legittimo successore della Matertera in esclusione del Patruo, che non mai pretese. Così la Legge stabilisce: insegnano così li Feudisti: ed io spero favorevole la sentenza.

CA-

CAPITOLO I.

Il Feudo Madama Franca è di qualità franca della prima classe de' Suffeudi, od è almeno militare.

BEn disse l'Autore dello *spirito delle Leggi* sull' origine, e sul sistema de' Feudi : *si alza un' antica quercia: l'occhio ne vede le foglie da lontano: si avvicina, e ne scorge il tronco; ma non ne discuopre le radici. Per rinvenirle, bisogna scavare sotterra.* Gli Scrittori eruditi per l'origine, e per l'incremento de' Feudi han mostrato i loro talenti più che la verità, la quale si cercava. E' forse vero, che i Popoli del Settentrione innondando l'Imperio Romano, introdussero a giudizio del dotto Robertson il sistema feudale (1). Sia qualunque la vera opinione, i Cronisti della mezzana età uniformamente scrivono, che i *Normanni* usciti dalla Scandinavia si appellavano *Franchi*; ed era il nome lor primitivo. In progresso da' Germani furono detti Normanni; poichè *Nort*, cioè settentrionale, e *man*, cioè uomo ci addita l'etimologia. Tra i nostri anche il disse il Poeta di Puglia.

Di

(1) *Storia di Carlo V.*

Di fatti Treculso nel suo Cronaco dice : *alii affirmant* Francos *de Scansa Insula , quae vagina gentium est, exordium habuisse. Est enim in eadem Insula regio, quae adhuc* Francia *nuncupatur* (1). Onde al Guntero, il quale cantò le gesta di Federico Barbarossa, piacque nominare i Normanni del nostro Regno *Francigenas*. Si vegga il Turnebo (2), e 'l Ducheſne (3).

I *Franchi* , o sieno i Normanni fondarono i Feudi nel nostro Regno, e 'l dimostra il Molineo: Di fatti Leone di Ostia narra nella Cronaca Casinese , che Rainulfo Conte di Aversa *duodecim de suis Capitaneos elegit , & ut aequaliter inter se acquirenda cuncta dividerent , praecepit* (4). Così avvenne ; e prestarono il servigio militare a Guglielmo figlio di Tancredi. Il Malaterra riferisce , che Roberto Guiscardo costrinse Goffredo Conte di Conversano a servire per Montepeloso , e per altri Feudi (5) . Il Conte Ruggiero *duodecim famosissima castra dominio suo su-*

(1) *Ap. Olivar. Vred. hist. Comit. Flandr. cap.* 13.
(2) *In adversar. lib.* 24 *cap.* 72.
(3) *Ricerch., & antiq. de Norman.*
(4) *Lib.* 2 *cap.* 67.
(5) *Lib.* 2 *hist. Sic. cap.* 39.

subegit, quae Militibus suis distribuens cum omnibus appendiciis suis de se habendo delegerit, come si ha dallo stesso Malaterra. Ommetto altri esempli, che si leggono presso Alessandro Telesino nella Storia di Ruggiero Re di Sicilia. Quindi secondo l' istituto de' Normanni surse il sistema feudale *de jure Francorum*. I Feudi furono puramente individui: era preferita la primogenitura maschile nella successione di essi: e s'introdussero le costumanze della Francia, secondochè osserva il gran Cujacio in fede di Ottone di Frisinga (1). Segue di qui, che nel Regno nostro i Feudi si riputano di qualità *franca*, ed i Feudisti sono di accordo.

I Suffeudi vennero regolati secondo la natura del capo, di cui erano parte. Nel secolo undecimo la polizia suffeudale nacque in Italia: e par che Corrado il Salico fosse stato il primo a parlarne nettamente nella sua Costituzione: *cum aliquis Miles sive de majoribus, sive de minoribus* (2). Avverte il Sirmondo, che ne' Codici barbarici si leggono coteste due classi (3). I primi era-

(1) *In lib.* 1 *de Feudis tit.* 9.
(2) *Lib.* 3 *Leg. Longob. tit.* 8.
(3) *Ad Capitular. Reg. Francor. n.* 26.

erano investiti dal Principe, ed assunsero il titolo *Milites majores*: i secondi ricevevano l'investitura del possessor del Feudo, ed eran detti *Milites minores*.

Nella Neustria, donde vennero i Normanni, videsi nella stessa epoca la ragione, e 'l sistema de' Suffeudi, come scrive il Burlengero: *Feuda qui accipiebant, obligabantur dari, & primario Domino, vocabanturque Milites Militum, Equites Equitum* (1). Dunque il Milite grande, cioè il Barone, avea presso i Normanni a se sottoposto il Milite minore, cioè il Suffeudatario: ma tutti prestavano al Sovrano il servigio militare. Ildebrande con opportunità dice: *rem feudalem eadem lege, qua majores, minores habent Milites* (2). Questi però militavano sotto il comando di quelli nelle guerre. Il Ducheine reca una carta di rassegna de' Militi nella Normandia fatta in quel tempo: *Robertus de Monteforti servit sex Militibus, & ad sulum servitium triginta tres Milites* (3).

(1) *Ap. ad Offic. Regn. Gall. de Feud.*
(2) *Diss. 1. de Feud. Cheper. not. 3.*
(3) *Tom. 1 rer. Northman.*

I Normanni del noſtro Regno introduſſero la ſteſſa polizia in queſte Regioni. Ecco pochi eſempj tratti dalla Storia dell' età mezzana. Radulfo di Fraineto era Sufeudatario del Conte Ranulfo: *quorum Caſtellorum Radulfus de Frameto ſub Ranulfi Comitis dominio dominatus eſt*, ſcrive il Teleſino (1). Roberto Principe di Capua ne' tempi del primo Re Guglielmo avea parimente i ſuoi Baroni, che da ſe riconoſcevano i Feudi, ſecondochè il Cronifta Salernitano ci fa ſapere (2). E baſta, che ſi legga *Vindex Neapolitanae nobilitatis* di Carlo Borrelli, per non dubitarne affatto. Egli traſcriſſe il catalogo de' Baroni, ch' erano accinti a militare nel Regno del buon Guglielmo; e ſi trova: *Guaimundus de Buſſono tenet de Novellono Marzanum, quod eſt Feudum duorum Militum*. Gli altri Sufeudatarj a queſto modo ſono deſcritti ancora. E perchè il Sufeudo è parte del Beudo, *una* è ſempre la natura; ed in conſeguenza la ſteſſa polizia è pel capo, che per la parte. E perciò dopo Andrea d' Iſernia ſcriſſero gli altri Feudiſti: *pars regulari debet ex natura totius. Si Feudum habet naturam juris Fran-*

(1) *Lib.* 2 *cap.* 54.
(2) *Ad annum* 1154.

Francorum, *erit quoque ejusdem naturae Subfeudum*, come dimostrano Paride del Pozzo (1), e Sigismondo Loffredo (2).

Nel Regno nostro si trovano due classi generali de' Suffeudi, e sono i quaternati *secundum quid*, che con assenso del Re si concedono da' Baroni, ed i *plana*, *& de tabula*, che Isernia solea denominare semplici; poichè il Barone gli concede senza solennità, ed assenso Reale. I Suffeudi *plana*, *& de tabula* si suddividono in *militari*, che si danno col peso di corrispondere l'adoa, la quale fu sorrogata al servigio militare, ed in *rustici*, a' quali è annesso il solo peso della corrisponsione in generi di vittuaglie, di opere, o di danajo; e comunemente da' nostri Feuditti si chiamano *Tenasse*. Gran differenza passa tra i Suffeudi *militari*, che sono della tavola del Barone, e le semplici *Tenasse*. L'originaria natura de' primi è descritta dal du Cange: *ut qui iis donati erant, servitium militare praestarent, si bella ingruerent* (3). Oggi si paga in luogo del servigio militare l'adoa, e si corrisponde il rile-

(1) *De reintegr. Feud. p.* 14.
(2) *Cons.* 39.
(3) *V. Subf. mil.*

levio al Barone del Feudo principale. Laonde i nostri Feudisti trovano ne' Suffeudi *militari* la feudalità propria, e vera; e non errano nella loro dimostrazione. Il Capece scrive: *quaedam Feuda sunt plana, de quibus solvitur militare servitium, seu adoha; & ista per omnia judicantur jure Feudi: quaedam sunt Feuda plana, quae alias dicuntur* Tenasiae, *de quibus solvitur certa pensio, seu reditus; & ista non censentur jure Feudi nec quoad successionem, nec quoad alienationem* (1).

Ci sovvenga in vero che nelle carte antiche sono chiamati *Militia*, ed i possessori *Milites*, come si può leggere ne' libri degli *Usi feudali*. E perciò l'Otomano nella classe de' Nobili gli ammette. Ed io trovo, che sin dall'epoca Normanna i Suffeudatarj *militari* portavano anche il titolo *Barones*, secondochè Ughelli rapporta (2). Per la qual cosa Camillo Laratta nel suo *Teatro feudale* soggiugne in nome degli altri Feudisti: *omnes firmant esse verum Feudum; cum in illo tam quoad successionem, quam quoad alienationem, investituram, & devolutionem jura Feudorum procedant, non autem jus Romanum* (3).

Per

(1) *In L. Imperialem.*
(2) *Ital. sac. tom. 8 col. 219, & 325.*
(3) *Part. 12 dilac. 92 n. 20.*

Per contrario alle semplici *Tenasie* un' ombra di feudalità è annessa in quanto al puro nome ; essendo *scadenze* del Feudo , per le quali non corrispondesi al Barone adoa , nè rilevio . Il Montano il conferma : *Item adverte adesse quaedam Subfeuda rustica , quae non apparent concessa sub feudali natura , sed praestant Domino Feudi unum par caponum , vel quid simile omni anno , vel certam pecuniam ad modum census : haec non habent Feudi naturam , vel potius emphyteusis , vel contractus innominati ; & ideo possessores hujusmodi non tenentur ad militare servitium praedictum* (1). Io credo a fermo , che 'l Contraddittore ha confuso il Suffeudo *militare* nelle sue idee colla semplice *Tenasia* .

Rammentate coteste teorie, vengo a *Madama Franca*, ch'è uno de' Suffeudi di Sessa. Il medesimo mai sempre appartenne al tutto, che *jure Francorum* è regolato. Io non istarò a ripetere l'origine di quella Città , che si pretende fondata dagli Aurunci, nè le vicende co' Romani : Tommaso de Masi del Pezzo ne ha scritta la Storia con più accuratezza di Lucio Sacco nell' *Antichissima Sessa* : dico solamente , che a' tempi

(1) *De probis alien. & firmiter n.* 47.

pi de' Normanni fu posseduto o dal Conte di Loritello Roberto Bassaville, o dal Conte di Fondi Riccardo dell'Aquila, come s'inclina molto a credere col Muratori ne' suoi *Annali* (1). L'Ughelli ci presenta una carta, in cui si legge: *Robertus Suessanorum, plurimorumque aliorum Senior*. Il P. di Meo ce la riferisce negli *Annali del Regno della mezzana età* (2). In progresso passò a Filippo Principe di Taranto: e finalmente Giovanna prima la vendè a Tommaso Marzano di cospicua Famiglia nel Regno (3). Per fellonia fè ritorno alla Regia Corte, e 'l Re Ferdinando il Cattolico donolla con titolo di Duca con altri Feudi al suo gran Capitano.

Or se Sessa fu governata da' Conti Normanni, segue che da principio fu *de jure Francorum*. Ed i Suffeudi sono sì antichi, che Carlo Borrelli nel catalogo dianzi narrato ne descrive quindici. Eccone tre per esempio:

(1) *An.* 1155.
(2) *Tom.* 9 *pag.* 379.
(3) *Regest.* 1404 *lit. D fol.* 84.

Amicus de Reumatrice , ſicut dixit , tenet in Sueſſa Feudum duorum Militum .

Hervatus de Polito , ſicut dixit , tenet in Sueſſa Feudum trium Militum.

Gualterius de Monco , ſicut dixit Ebolus , tenet in Sueſſa Feudum unius Militis pauperrimum .

Nè fia maraviglia ; poichè il territorio di Seſſa è così ampio , che nell' ultimo *Dizionario* di Lorenzo Giuſtiniani terminato in queſto anno ſi porta della eſtenſione di miglia ſettanta . Più in là vedraſſi , che tuttavia eſiſtono i Sufeudi , e ſono *ſecundum quid* . Or poſſo io con ſicurezza conchiudere , che *Madama Franca* è ſtato ſempre , ed è *de jure Francorum* . E come no , ſe il Duca di Seſſa nel ſuo aſſenſo del 1621 , quando da Franceſco Paſcale paſsò a Giuſtiniano di Leo , eſpreſſamente il diſſe ? *Servata tamen ſexus , & gradus praerogativa juxta naturam feudalium* . L' inveſtitura di certo anima i Feudi , ed è la regolatrice . Inoltre per lo Capitolo del Regno *Conſiderantes* la natura feudale tra noi è *franca* per le chiariſſime parole *primogenitura praerogativa ſervata* : ed è ſtata coteſta l'oſſervanza nel Feudo , di cui ſi tratta ; ed il Contraddittore meco è d'accordo .

Sin

Sin qui della qualità *franca*. Ora fo grado alla natura del noſtro Suffeudo. Per l'adoa, che ſi paga, e pel rilevio, che ſi corriſponde al Barone, i Feudiſti l'appellerebbono puramente *militare*. Io però il caratterizzo *ſecundum quid*; e 'l dimoſtro. Lo Stato di Seſſa per fellonia di Marzano eraſi devoluto co' Suffeudi cotanto antichi. Ferdinando il Cattolico in rimunerazione de' ſervigj donò nel 1507 tra gli altri Feudi al ſuo gran Capitano Conſalvo Fernandez de Cordua lo Stato di Seſſa col titolo di Duca, e nel Diploma gli concedette la facoltà ſeguente: *& ſignanter quod omnes, & ſinguli Feudatarii tenentes Feuda quaternata, & non quaternata, plana, & de tabula in territorio dictarum Civitatum, Terrarum, & Caſtrorum praedictorum, qui ante praeſentem donationem, & conceſſionem a Nobis, & noſtra Curia tenebant, etiam ſi in Quinterniombus noſtrae Camerae eſſent adnotata, teneantur, & debeant ipſum illuſtrem Conſalvum, ejuſque heredes, & ſucceſſores recognoſcere in eorum immediate Dominum, ſeu Dominos, & ab eo, ejuſque heredibus, & ſucceſſoribus praedictis Feuda ipſa tenere ſe cognoſcant, ita quod dicto illuſtri Conſalvo eorum immediate Domino, ac heredibus, & ſucceſſoribus adoare, & ſervire debeant, quotiens in Regno adoha indicetur. Et ſimiliter de-*

bitum relevium ſolvere, & inveſtituras petere, dictoque Feuda quotiens, & qualitercumque illa aperiri, & devolvi contingat, dicto illuſtri Conſalvo immediate Domino, ejuſque heredibus, & ſucceſſoribus aperiantur, & devolvantur, ac illa a Quinternionibus noſtrae Camerae deleri, & pro deletis, & caſſis haberi volumus, fidelitate tamen noſtra, juribuſque ſupremi dominii ſemper ſalvis, & expreſſe reſervatis (1).

Or io trovo, che *Madama Franca* fu poſſeduto dalla Famiglia Brancaccio, e se ne ignora l'epoca remota del primo acquiſto. Trovo che Catello Brancaccio nel 1553, che non è lontano dal Diploma del Re Ferdinando, ne fece vendita ad Alfonſo Oriente. Per fine trovo, che il Duca di Seſſa nel 1595 ne inveſtì Franceſco Paſcale, da cui pervenne a Giuſtiniano di Leo con l'aſſenſo ducale nella forma dianzi eſpreſſa, e col peſo dell'adoa, e del rilevio, come apparisce dall'iſtrumento della vendita. Ciò poſto, io formo queſto dilemma: o *Madama Franca* era quaternato; ed in queſto caſo divenne *ſecundum quid*, paſſando Seſſa al gran Capitano: *quando Feudum*, è il Rovito, che parla, *eſt ſui natura qua-*

(1) *Fol.*

quaternatum , & conceditur in Subfeudum , quoad omnia retinet ſuam primaevam naturam , praeterquam in eo, quod fuit innovatum , nempe quod tenetur a Barone , & propter id tantum dicitur ſecundum quid (1). O era *militare*, e non quaternato preſſo la Famiglia Marzano; ed in queſto altro caſo acquiſtò la natura *ſecundum quid* col Diploma di Ferdinando , che trasferì anche a Conſalvo *Feuda plana , & de tabula* . E che altro è il Feudo *ſecundum quid* , se non quello , che con aſſenſo del Re ſi concede dal Barone? E se il Re Ferdinando volle , che ogni Suffeudatario riconoſceſſe il Suffeudo immediatamente da Conſalvo, e da' di lui ſucceſſori, haſſi a dedurre, che permiſe, e conſentì che i Feudi *plana* , *& de tabula* acquiſtaſſero la natura *ſecundum quid*.

E che ſia così, pongaſi mente alle parole del Diploma : *immediate ab eo , ejuſque heredibus , & ſucceſſoribus Feuda ipſa ſe tenere cognoſcant* . Per queſta clauſola i Feudiſti hanno aſſai opinato , e ſcritto, e ſpezialmente Frizia , ed Iſernia , cioè se i Feudi *plana*, *& de tabula* eſiſtenti nel tempo della conceſſione , e dopo diventino un

(1) *Conſ.* 3 *n.* 28.

mero allodio, o quaternati. Ma Orazio Montano gli reputa puramente *secundum quid*, dove ci sia la seconda clausola, che resti al Principe riservata la fedeltà, i diritti regali, ed il dominio supremo, come ci è nel caso nostro: *si Rex diceret*, egli scrive, *salva nostra fidelitate, vel juribus nostris, vel similibus, conflat noluisse totum jus illius rei transferre, sed directum dominium superius sibi retinere. Dum dixit ab eo teneat, erit quaternatum secundum quid* (1).

Rifletto inoltre sulle parole di Ferdinando: *adohare, & servire debeant*. Ne' Suffeudi piani, e meramente *militari* dal principale Barone si esige l'adoa. Ma dopo il Diploma il pagamento fu per ordine del Principe concedente. Dunque *Madama Franca* da quel tempo almeno divenne della prima classe.

E' vero, non nego, che *Madama Franca* non trovasi nominatamente quaternato; ma è pur verissimo, che non esistono i Quinternioni, se non dal 1440, come a ciascuno è noto. Gli antichi *Defetarj* de' Normanni, dov'erano registrati Feudi, e Suffeudi, perirono nel tumulto di Palermo; e 'l Re Guglielmo fidando a Matteo

(1) *Loc. cit. n. 44.*

teo Notaro, che ne avea memoria, riparò al meglio pel nuovo notamento, che dicesi formato, come testimonia Ugon Falcando (1). E cotesto è pur perito. Ma i Dottori sostengono, che i Suffeudi antichi, pe' quali si paga l'adoa, e si corrisponde il rilevio al Barone, si han nel Regno a riputare *secundum quid*; e ne recano la ragione: *quamvis Regius assensus non appareat, attamen propter temporis vetustatem juris est praesumptio, quod fuerit impetratus*, come disse Matteo degli Afflitti (2), ed il Lanario dopo di lui (3).

Mi si potrebbe opporre, che la Regia Camera non l'ha dichiarato *secundum quid* ancora. Ma io rispondo, che necessaria non è la dichiarazione nella causa presente; poichè il sacro Consiglio dal fin qui detto conoscendone la natura feudale, interporrà la sentenza corrispondente a' Suffeudi, che sono *de jure Francorum* per la successione. E se *Madama Franca* non si voglia caratterizzare per un Suffeudo vero *secundum*

(1) *De calam. Sic. apud Caruf. biblioth. ficul. tom* 1.

(2) *In Conflit. Poft mortem.*

(3) *Conf.* 94.

quid, ognuno dee convenir meco, ch'è ſenza dubbio *de tabula militari*. Alle pruove tratte anche da' Quinternioni.

Il Duca di Seſſa Luigi Fernandez de Cordua nel 1618 per un debito di ducati 40000, che promiſe pagare a ragion di annui ducati 2219. 3 co' frutti, ed emolumenti de' beni feudali, e colle adoe, e co' rilevj de' Suffeudi, che ſono nel vaſtiſſimo territorio di Seſſa, ricorſe per ottener il Regio aſſenſo, e nominatamente gli deſcriſſe. Tra i Suffeudi è *Madama Franca*, pel quale gli ſi corriſpondea l'adoa. Le parole ſono: *da Franceſco Paſquale per lo Feudo di Madama Franca annui ducati* ; e fu ſpedito l'aſſenſo del Vicerè di quel tempo (1). In queſto brillantiſſimo monumento ſi leggono que' Feudi, che nel catalogo ſi deſcrivono da Borrelli, e ch' eſiſtevano a' tempi de' Normanni. Quanto è vero, che *Madama Franca*, come diſſi, è un Feudo *ſecundum quid*!

Or Franceſco Paſcale dopo tre anni, cioè nel 1621 il vendè a Giuſtiniano di Leo coll' aſſenſo ducale, e col peſo dell' adoa: *francum, & franca praedictum Feudum, & bona feudalia praeter*

(1) *Fol.*

ter a ſolutione adohae quolibet anno facienda praedicto Domino Duci, & quae debentur pro feudali ſervitio.

L' odierno D. Simone Mattei per morte del Padre pagò alla Regia Corte il rilevio ; mentre alla medeſima ora ſpetta lo Stato di Seſſa , e corriſponde l' adoa in ogni anno, come appariſce da' documenti , che ſi ſono preſentati (1). Anzi nella taſſa ſtraordinaria egli è compreſo , ed ha corriſpoſto al pari di ogni altro Barone.

Quì ricordo la teoria de' Feudiſti del noſtro Regno, e termino . Era controverſia : *num Baro eo tempore, quo ipſe praeſtat militare ſervitium Regi, poſſit dimittere , vel non vocare ſuos Subfeudatarios ad ſervitium per illos debitum .* La riſoluzione del problema fu queſta : *non poteſt Baro dimittere Subfeudatarios a debito per eos ſervitio ETIAM PRO FEUDIS PLANIS ; quia licet ſervitium hujuſmodi immediate praeſtatur Baroni , dum illius perſonam comitatur, vere tamen redundat in beneficium Regis ; dum Baro , & Subfeudatarius pergunt cum Rege in hoſtes . Attenuantur vires Imperii , dum Subfeudatarii non militant*

(1) *Fol.*

cum Dominis ſuis pro Imperio (1). Si noti che non faſſi differenza tra Suffeudo *ſecundum quid* pel ſervigio, e Suffeudo *militare*, come ſcorgeſi dalle parole *etiam pro Feudis planis*. Ed è chiariſſima la ragione, che ripeto con Luigi di Leo: *Feuda plana, de quibus ſolvitur adoha, per omnia jure Feudi cenſentur, non ſic Feuda plana, de quibus ſolvitur annua penſio, quae non cenſentur jure Feudi* (2). Dunque conchiudo, che *Madama Franca* o ſi reputa *ſecundum quid*; ed è un Feudo vero: o ſi conſidera per *militare*; ed ha la veriſſima natura di Feudo proprio, ch'è ſottopoſto alla Legislazione feudale.

CA-

(1) *Montan. loc. cit. n.* 30.
(2) *In L. Leges Cod. de Leg. n.* 27.

CAPITOLO II.

Alla primogenita D. Catterina di Leo dal Fratello defunto non dotata ſpettò il Feudo in eſcluſione della ſecondogenita D. Antonia non maritata.

LE Nazioni, preſſo le quali ſurſero i Feudi, conobbero la neceſſità di un diritto ſempre certo, e coſtante nel ſiſtema feudale. Niuna Legge fu ſcritta; e ſeguentemente niun Codice fu compilato. Gli *Uſi* erano i regolatori: e queſte *Conſuetudini* acquiſtarono poi ſtabile fermezza per l'oſſervanza. Finalmente ſi compilò il Codice degli *Uſi feudali* o da Oberto di Orto, e Gherardo Nigro di Milano, o da Ugolino di Bologna, come opinano il Tomaſio, e lo Schiltero nella Storia del diritto. Or leggaſi queſto gran libro de' Feudi, e ſi troverà ſempre vacillante il jus delle ſucceſſioni. I Principi concedenti potean torre il Feudo a lor arbitrio: *ut quandò vellent, poſſent auferre rem in Feudum a ſe datam*. Indi divenne il dono irrivocabile per un anno: e per fine fu vitalizio. Dunque non paſſava in alcun modo a' Figli, o talvolta ſolo ad uno di eſſi: *in quem Dominus hoc vellet beneficium conferre*. In progreſſo fu eſteſo in infinito alla diſcendenza maſchile: *ad*

omnes aequaliter veniat. Ecco i Feudi *de jure Longobardorum*. Gli ascendenti non rappresentavano parte nelle successioni; non essendo più atti al servigio militare. L' Imperador Corrado il Salico ammise i germani del defunto, solchè il Feudo fosse antico, e paterno, e gli escluse dal nuovo, se non esisteva il patto nella investitura: *nisi hoc nominatim dictum sit*. I patruelli, e collaterali succedevano secondo questa polizia *usque ad septimum geniculum*. Le femmine ne furono sempre lontane per la debolezza del sesso in servire in guerra, per l' incostanza nel serbare il secreto, e per non confondere la lancia con la conocchia, e col fuso: *nisi specialiter dictum fuerit, ut ad eas perveniat*.

M' incespicherei nel gineprajo, se volessi ricorrere alla Leggi degl' Imperadori di Germania, che si stabilirono, e che furono raccolte da Goldasco. Alcune sono inserite ne' libri de' Feudi. Il Barbarossa fu operoso a promulgar Leggi pe' Feudi, e le unì Roderico, che altresì descrisse le di lui gesta. La Legge di Lotario non ebbe forza in uno Stato diviso dal Regno d'Italia: e pur pel mescuglio de' costumi di vivere, e dell' osservanza, la norma non era mai sicura. I Normanni non cancellarono le Leggi de' Longobardi, nè dei Popoli vinti. Era per-

mes

messo a ciascuno vivere secondo la propria legislazione : ma il Re Ruggiero non permise, che le Leggi di un suo nemico regolassero le Regalie del suo Trono. Ed osserva il Pecchia, che nettampoco ebbero luogo fra noi le *Consuetudini* posteriori di Lombardia per la successione de' discendenti, e de' collaterali (1). Onde nelle due Sicilie anche incerto era fin a' tempi di Federico il diritto successorio feudale. Si deduce dalla sua Costituzione *In aliquibus*. Egli abilitò prima le femmine a succedere, *cujuscunque conditionis Pater fuerit, Francus videlicet, an Longobardus, Miles, vel Burgensis* : ed indi a consiglio del suo Pietro delle Vigne pubblicò la Costituzione *Ut de successionibus*, colla quale tolse di mezzo i dubbj, che avvenivano nelle successioni de' Feudi. Siemi permesso, che io la trascriva ; giacchè forma la difesa della causa presente.

Ut de successionibus Comitum, & Baronum, & EORUM OMNIUM, qui Feuda a Nobis IN CAPITE tenent, VEL AB ALIIS, nulla omnino in posterum DUBIETAS possit oriri, dilucida Constitutione sancimus, Feuda tenenti filios, & nepotes, & ex eis trinepotes, & usque ad infinitum ex descen-

(1) *Diss.* 2 §. 36.

ſcendenti linea deſcendentes, CUJUSCUNQUE SEXUS SINT, libere, & abſolute poſſe ſuccedere, ſervata tamen ſexus praerogativa, ut mulieri maſculus praeferatur, nec non majoris aetatis inter eos, qui vivunt in Regno ſpecialiter jure Francorum, ex collaterali linea venientes, ut Fratres ſive ex utroque Parente, ſive ex altero tantum, & Sorores in capillo, excluſo etiam communi Patre ſuperſtite, omnino ſuccedunt. CONJUGATAE AUTEM, ET DOTATAE A FRATRUM SUCCESSIONIBUS REPELLUNTUR.

Filii autem Fratrum in his, quae communis Patris fuerunt, avi eorum ſcilicet, HABEANT. In acquiſitis autem Patruo ex largitione noſtra, vel quolibet titulo jure ſuo Nepotes ex Fratribus non ſuccedunt. In ulterioribus autem gradu poſitis, ſcilicet Filiis Nepotum ex Fratribus, & ſequentibus, in iis etiam, quae communis proavi fuerunt, ſucceſſio non defertur.

FILIAE AUTEM IN CAPILLO poſt mortem Patris in domo manentes MAJORES SORORES conjugatas, & dotatas DE BONIS PATRIS excludunt. Caeterum ſi de bonis paternis dotatae non ſunt, MAJORES minoribus praeferantur, ſi Francorum jure vivant. Si autem vivant jure Longobardorum, collatis dotibus in viri-

les

les partes, successione divisa, portionem suam conjugatae, quaecunque sint, poterunt vindicare.

Non occorre, che io vada più in là per la successione feudale secondo le Prammatiche, e secondo le grazie concedute al Baronaggio da' Principi successori; poichè non appartengono alla causa presente. Noto quì piccole cose sulla Costituzione, e passo. Le parole *vel ab aliis etiam* mostrano, che nello stesso modo si deono regolare le successioni de' Feudi, che si tengono *in capite* dal Re, che quei conceduti da' Baroni. Ma sarà la dimostrazione del terzo Capitolo di questa Scrittura. Nè ragiono tampoco sulle altre parole *conjugatae autem, & dotatae a Fratrum successionibus repelluntur*; poichè si riferiscono alla successione Longobarda, come notò Marino di Caramanico, che visse nel tempo di Federico.

Solamente rifletto. L'Imperadore volle formar la regola generale, che la femmina non dee succedere a colui, dal quale fu dotata. Di fatti la Figlia secondogenita non maritata esclude la Sorella, che l'antecede in età, dove avvenga, che a costei si fosse corrisposta la dote: *Filiae autem in capillo post mortem Patris in domo manentes majores Sorores conjugatas, & dotatas de bonis Patris excludunt.* Dunque la primoge-

genita, per non succedere al Fratello, è mestieri che da lui sia pur dotata. In caso contrario seguerebbe l'assurdo, che la primogenita è a torto esclusa dal Feudo vacato per morte del Fratello, di cui era patrimonio, benchè dal Padre gli sia pervenuto.

Tra i due Feudisti di prima classe fu controversia intorno alla successione, che si apre per morte del Fratello. Marino di Caramanico insegnò: *quando Soror conjugata est dotata de bonis ipsius Fratris, vel a communi Patre, in quo casu debet esse contenta de eo, quod accepit die votorum, seu nuptiarum, & accipe, si dotem habuerit de paragio*. Dunque a di lui giudizio per la sola dotazione la primogenita era esclusa, comechè il Fratello non fosse stato il dotante. Andrea d'Isernia per contrario insegnò poi: *oportet Sororem, ut excludatur, fuisse dotatam de bonis ejus, de cujus successione agitur. Sed agitur de successione Fratris, a quo non fuit dotata, sed fuit dotata a Patre communi, de cujus successione non agitur: & quia ei successit Frater, sic definit dici Feudum Patris, sed dicitur nunc Feudum filii* (1). Dunque la primogenita dal Fratello non dotata succede; e seguentemente non basta la sola dotazione. Ec-

(1) *De nat. succ. Feud.*

Ecco vacillante anche il diritto per le due sentenze opposte. La controversia ebbe fine colla nota Prammatica, la quale comunemente si appella la *Filangiera*. Nel governo della seconda Giovanna nacque contesa per lo Stato di Avellino. La Regina volle stabilire una Legge generale nel Regno. Cercò il giudizio de' più dotti Giureconsulti di quel tempo, e de' suoi Ministri, se' la dottrina di Caramanico, o quella d' Isernia era da osservarsi nell' avvenire, ed in quel caso. Tutti conchiusero per la sentenza d' Isernia. Sicchè nel 1418 la Sovrana promulgò la Prammatica, ed è questa: *Tenore praesentium de certa nostra scientia, & cum deliberatione nostri Consilii, ac proprio motu gratia generalis Legis condendae, ac interpretandae Constitutionis, declaramus, ac interpretamus dictam Constitutionem* Ut de successionibus, *ac glossam Marini ibi positam intelligi, & interpetrari debere secundum veram opinionem, quod in viventibus jure Francorum* TUNC SOROR EXCLUDITUR A SUCCESSIONE FRATRIS, QUANDO IPSA SOROR FUERIT MARITATA DE BONIS FRATRIS, *de cujus successione agitur, alias non excluditur. In viventibus autem jure Longobardorum vindicat sibi locum glossa Marini de Caramanico, quod sufficit, si fuerit marita-*

ta,

ta, & dotata a communi Patre, vel Fratre, dummodo habuerit dotes de paragio, ut excludatur a successione Fratris, quibuscumque juribus, vel Constitutionibus, viribus, observantiis, & Capitulis nullatenus obstaturis (1).

Ecco il caso nostro. La primogenita D. Catterina di Leo non fu dotata dal Fratello, per la cui morte si aprì la successione di *Madama Francea*. Dunque la secondogenita D. Antonia, la quale non era moglie, non avea diritto alcuno. Ed ora si attacca l'istrumento del 1731, col quale si tolse di mezzo? Ma non la sola Prammatica mi favorisce: i Feudisti l'hanno insegnato, ed i Tribunali han così deciso.

Ben so io, che qualche Politico ha declamato contra la Prammatica. Potrei rispondere col Giurisconsulto: *ita Lex scripta est*. Ma ricorro alla costantissima osservanza. Ne' tempi del Presidente de Franchis fu esaminata, e discussa una causa, che del tutto corrisponde alla nostra controversia. Il caso era: *Sorori primogenitae maritatae, & dotatae a Patre, petenti ob mortem Fratris investituram Feudorum antiquorum, quae eidem Fratri a Patre obvenerunt, opponebat Soror se-*

(1) *Pragmat.* 1. *De Feud.*

ſecundogenita in capillo exiſtens , quod ipſa exiſtente in capillo , dicta Soror primogenita nupta , & dotata excluſa erat per Conſtitutionem Ut de ſucceſſionibus , *quae in ſucceſſione tranſverſalium primo admittit Fratres maſculos , ſervato jure primogenitorae in venientibus jure Francorum , ſecundo loco vocat Sororem in capillo exiſtentem , excluſa Sorore nupta , & dotata* . E nel 1731 non era queſta la controverſia trà la primogenita D. Caterina di Leo dal Padre dotata , e la Sorella ſecondogenita D. Antonia non maritata ? Queſta era di certo .

Or ſi ſenta , come il ſacro Conſiglio allora unito colla Regia Camera opinò , e deciſe . La primogenita non era dotata dal Fratello , cui volea ſuccedere ; ed in conſeguenza fu ammeſſa la teoria : *Conſtitutio intelligitur , quando Soror eſſet a Fratre dotata de bonis fraternis* . Si oſſervò ch' eraſi così deciſo nella cauſa di Porzia Ferramoſca : e pur nulla nocque , che i Feudi erano al Fratello pervenuti dal comune Padre dotante ; *quia non erant amplius bona paterna , ſed fraterna* . Onde la Coſtituzione dell' Imperador Federico , e la *Filangiera* della Regina Giovanna regolarono la deciſione : *& ita concluſimus cum Regia Camera Summariae* (1). Co-

(1) *Deciſ.* 328.

Coteſta deciſione ha ſorelle ; poichè nel 1583 il ſacro Conſiglio a Ruote giunte deciſe nello ſteſſo modo, come Amendola riferiſce. E 'l Preſidente Mormile anche aſſicura, *ita fuiſſe deciſum, junctis Tribunalibus* (1). Recherei ſomma noja, ſe altro diceſſi un punto di tanta evidenza : aggiungo ſolamente , che i Feudiſti non ne hanno dubitato giammai.

Ed in vero Bartolomeo Camerario , che ſcriſſe dopo la *Filangiera*, in ſenſo di verità inſegnava a' ſuoi giovanetti : *dotata , & in totum dotata a ſucceſſione Fratris repellitur . Limito , quod ſufficeret eſſe dotatam , ſi dotata eſſet ab eo , de cujus ſucceſſione agitur . Ergo illa Conſtitutio habet locum in Fratre dotante tantum , & in bonis illius, a quo dotes habuit . Ergo ſi Pater dedit dotem , non excluditur ab hereditate Fratris* (2).

Non altrimenti ſcriſſero gli Eſpoſitori della *Filangiera*. Il Rovito conchiude : *haec Pragmatica procedit etiam contra Sororem in capillo* . Ed il Coſtanzo : *haec Pragmatica de excludenda prima nata , & dotata per Sororem in capillo non procedit* ,

(1) *In Conſtit. cit.*
(2) *Leſſ.* 29.

dit , ſi eſt matrimonium contractum per verba de praeſenti , carnali copula non ſubſecuta .

E quindi è , che il Reggente de Marinis forma l'aſſioma feudale oſſervato mai ſempre nel Foro: *tunc Soror conjugata a Fratris Feudatarii ſucceſſione repellatur , Sorore in capillis admiſſa , etſi nata minore , quando fuerit ab ipſo Fratre dotata ; & ſic de bonis illius , de cujus ſucceſſione agitur* (1).

Sin qui dell'evidentiſſimo diritto di D. Catterina di Leo , cui legittimamente pervenne *Madama Franca* . Dovrei ora parlar della di lei rinunzia: ma eſſendoſi promeſſa nel 1702 colla clauſola generale , e poi non fatta in alcun tempo, non le nocque per niente . Si aggiunga che la rinunzia generica non mai ſi eſtende a' Feudi , ſe non ſi faccia *nominatamente* in forza di un teſto feudale (2). Finalmente se le rinunzie delle donne , che paſſano a marito , riguardano il favor de' maſchi della Famiglia , ſvaniſcono nel caſo , che mancano i maſchi . E chi nol sa ?

Leg-

(1) *Lib.* 1 *cap.* 126 *n.* 33.
(2) *Cap.* 1 *tit. Si de Feud. defun. contr.*

Leggasi a proposito il Consiglier de Rosa in una delle sue Consultazioni feudali (1).

Ma mi si opporrà per ventura, che la Costituzione di Federico stabilisce il diritto successorio pe' Feudi di prima classe, e non pe' Suffeudi *de tabula militari*. Ed io cercando scusa all' oppositore, passo alla dimostrazione di un terzo teorema.

CA-

(1) *Consult.* 19.

CAPITOLO III.

Ne' Suffeudi della tavola militare ſi ſuccede colla Coſtituzione di Federico, e colle Prammatiche feudali.

IL più antico de' noſtri Feudiſti, vo' dire Marino di Caramanico, ſcriſſe così ſulla Coſtituzione: *ex praefatione hujus Conſtitutionis probatur, quod haec Conſtitutio loquatur de quolibet Feudo tam quaternato, quam non. Et quia initium Conſtitutionis eſt generale, unde Conſtitutio generaliter eſt accipienda. Jam quidem de Feudo quaternato planum eſt: ſed de Feudo non quaternato eſt ſane intelligendum, ſicut eſt Feudum militare.* Ed è uniforme la dottrina dell'altro noſtro Luca di Penne (1).

Ma ſi ponderi con accuratezza la Coſtituzione: *eorum omnium, qui Feuda a Nobis in capite tenent, vel ab aliis etiam.* Le prime parole *in capite tenent* contengono i quaternati, ed i Feudi *ſecundum quid*; perchè in tutti e due vi ha l'eſpreſſa quaternatura, come inſegna il Montano. Dunque le parole, che ſeguono *vel ab aliis*

(1) *Ad L. 1 Cod. De imp. lucr. deſcript.*

aliis etiam, comprendono i Feudi puramente *militari*, che veri Feudi anche sono. E sia Federico l'interprete di se stesso. Secondo lo stile della Cancelleria Sveva si dicea compreso nella parola *vel ab alio* il solo Feudo quaternato *secundum quid*, e non già il *militare* della tavola del Barone, quando si soggiungeva con espresse parole. Onde in altra Costituzione si legge: *Feuda in capite a Nobis tenent, vel ab alio, quae in Quinternionibus Dohanae nostrae inveniuntur in scriptis* (1). Dunque nella Costituzione *Ut de successionibus* ei parlò di ogni classe di Feudi colle parole *vel ab aliis etiam*.

Inoltre l'Imperadore volle torre ogni dubbio per la successione feudale; ed espressamente disse: *nulla omnino in posterum dubietas possit oriri, dilucida Constitutione sancimus*. Non è dunque credibile, ch'egli avesse lasciata indecisa la successione pe' Feudi *militari*, che si riconoscono dal Feudatario principale. E vie più non hassi a credere; poichè si espresse colle parole *eorum omnium*, le quali si riferiscono egualmente a quelle *in capite tenent*, ed alla particella alternativa *vel ab aliis etiam*. Ed è così per natura feudale; mentre

(1) *Const. Honorem.*

tre s'è volle ſtabilire il jus ſucceſſorio del capo, cioè del Feudo principale, intese altresì preſcrivere lo ſteſſo per la parte, cioè pel Suffeudo. Sarebbe un moſtro legale, che i membri non dipendano dalle Leggi del capo. E perciò il Cardinal de Luca diſſe: *Subfeudum censendum ejuſdem naturae, cujus erat ipſum Feudum principale, tanquam membrum regulandum a ſuo capite* (1). E se la parte del Feudo è appreſſo del Suffeudatario nel modo, ch'era preſſo al Barone, ſegue che del pari ſi dee ſuccedere per l'unità della natura feudale. Veggaſi Andrea Cochlio, che trattò de' Suffeudi (2).

Il Reggente Lanario per coteſte, e per altre ragioni conchiuſe a dimoſtrare: *ego indubitanter teneo, quod Feuda plana, & de tabula circa ſucceſſionem regulentur ſecundum Regni Conſtitutionem; & ſecundum iſtam opinionem alias judicavit ſacrum Conſilium in cauſſa Angelae de Falco* (3).

L'ultimo de' Feudiſti, che dottamente ſcriſſe negli anni caduti, nella ſua Scuola inſegnava: *Fridericus de Feudorum ſucceſſione cavens Legem*

(1) *Diſc. 6 de Feud. n. 4.*
(2) *Cap. 2 n. 45.*
(3) *Repet. feud. cap. 1 de ſucc. Feud.*

ſuam in Feudis omnibus ſervandam edicit, ſeu e Principe in capite, ſeu ab aliis teneantur, neque uſquam in ea excipit, quae plana, & de tabula dici ſolent. Supereſt igitur, ut dicamus, in ejuſmodi Feuda eodem modo, quo in quaternata ſuccedi oportere (1).

PAſſo alle Prammatiche del Regno. Nell' anno 1595 la Città di Napoli, il Baronaggio, e 'l Regno implorarono, che i Baroni di *Feudi quaternati*, e *non quaternati* poteſſero diſporre, *etiam quelli, che non aveſſero Feudi quaternati*, de' loro Feudi a benefizio di qual maſchio, il quale nel tempo della diſpoſizione ſuccederebbe, non oſtante che ci foſſero donne più vicine a ſuccedere, cui darebbeſi la dote. La grazia fu ſegnata: *placet ſacrae Regiae, & Catholicae Maeſtati* (2). Or se pe' Feudi non quaternati, che ſono *plana, & de tabula*, ſi cercò in grazia l'aſſenſo per diſporre, forza è che ſi dica, che ſono altresì regolati riſpetto al jus ſucceſſorio colla Coſtituzione di Federico. E se ſi ſuccedea

(1) *Guaran. Jus feud. Neap., ac Sic. lib. 2 tit. 4.*

(2) *Pragmat. 33. de Feud.*

dea secondo il diritto Romano, perchè domandar l' abilitazione?

Si vegga quel, che sulla Prammatica dicono i Dottori. Montano nel suo Trattato *De Regalibus* bellamente ragiona: *cum gratia Regiae Pragmaticae facta sit Baronibus, & Regno tam in Feudis quaternatis, quam non quaternatis, existimo prodesse etiam Subfeudatariis Feudi plani, & de tabula, quod tenetur a Barone; quia quomodocumque Feudum tenetur a Rege sive immediate, sive mediate, semper dicitur quaternatum saltem secundum quid, ut Camerarius docet. Feuda igitur non quaternata sunt Feuda plana, & de tabula; & proinde apertis verbis comprehenduntur sub gratia* (1).

Il Consiglier de Rosa ne' suoi *Preludj feudali*, che scrisse accuratamente, e con dottrina, che alla gioventù insegnava, anche dice: *noto igitur primo, quod dum gratia loquitur de Feudis tam quaternatis, quam non quaternatis, ibi* quaternati, e non quaternati, *habet locum etiam in Subfeudis, nedum iis, quae tenentur a Barone, & Rege, licet mediate, quae sunt quaternata secundum quid*

(1) §. *fin. n.* 8.

quid ; ſed etiam in iis , quae tenentur ſolum a Barone , quae dicuntur Feuda plana , & de tabula (1).

RImane che io tragga d'equivoco, in cui è caduto il Contraddittore. Nelle ſole *Tenaſie* , che ſono appena un'ombra di Feudo in quanto al ſolo nome, non ſi ſuccede ſecondo la Legge di Federico . Il Caramanico nella Chioſa ſulla Coſtituzione *Ut de ſucceſſionibus* apertamente il diſſe : *ſi Feudum ſit ruſticanum , utpote ex quo reditus panis , carnium , pecuniae , vel annonae , ſive praeſtatio operarum , & hujuſmodi ſordida ſervitia villanorum , cujuſmodi in aliquibus locis vocantur* Tenaſia , vel Tenimentum , *puto iſtam Conſtitutionem ceſſare* . Ma ne' Feudi, che ſono puramente *militari* , la ſucceſſione ſempre mai è diretta ſecondo il jus feudale. Pietro di Monteforte anche notò ſopra un' altra Coſtituzione dello ſteſſo Federico *Si quando contingerit* queſta differenza da me altrove addotta : *in Feudis , ſeu tenimentis RUSTICANIS , ut in aliis burgenſaticis circa ſucceſſionem ſervetur jus commune , quia horum Feudorum non vere dicitur infeudatio , ſed quaedam locatio , ſeu perpetua conceſſio . In aliis*

(1) *Lecc.* 10 n. 5.

autem Feudis planis MILITARIBUS , ex quibus debetur adoha , seu militare servitium Comitibus , & Baronibus , a quo tenentur , servantur jura Feudorum .

Pongo fine a questo Capitolo con l'esempio della cosa giudicata . La Famiglia Mezzotero è posseditrice del Suffeudo *Arnario* , che si riconosce dal Duca di Corigliano , cui si paga l'adoa . E' dunque della tavola militare del solo Barone. Nacque causa nel sacro Consiglio tra D. Margherita , e D. Domenico Mazzotero intorno alla successione . La prima pretese , che si dovesse succedere secondo la Costituzione di Federico. Assunse il secondo , che a' Suffeudi si succede a norma del jus Romano. Nel 1794 nella Ruota del Signor Marchese Porcinari D. Margherita vinse (1),

(1) *Fol.*

CAPITOLO IV.

Per la tenuta feudale il più vicino non acquista diritto di successione per la morte del tenutario.

LA secondogenita D. Antonia di Leo ebbe la tenuta di *Madama Franca*, durante sua vita, col peso di somministrare tommola 50 di grano in ogni anno: *intuitu delli quali tommoli 50 l'è stato conceduta la tenuta del sopradetto Suffeudo, durante la sua vita*. La sorella D. Catterina non le trasferì altro diritto, se non *la semplice tenuta, e percepirne l'usofrutto*. Coteste sono le parole della convenzione, cui fu il decreto di preambolo anche uniforme.

Or è dottrina non contradetta, che la tenuta feudale non produce nel tenutario il jus *in re*, ma la sola comodità de' frutti: *de communi consensu Regnicolae docent, tenutam esse commoditatem fructuum, qua non datur jus in re* (1). Imperocchè il tenutario non differisce dal conduttore, il quale nè acquista tampoco il vero possesso. Dopo la tradizione il fittuario possiede in nome del locatore: ed è quel detto di Ulpiano: *aliud*

(1) *Sor. Enucl. for. tom. 5 cap. 29.*

aliud est possidere, longe aliud in possessione esse (1). Onde il giureconsulto Gajo disse: *non possidet, sed habet jus utendi fruendi* a similitudine dell' usufruttuario (2).

Il possesso resta sempre al padrone, il quale o loca, o concede la tenuta; e lo scrisse Triboniano nel libriccino, che si compilò pe' giovanetti: *possidere videtur qui quique, non solum si ipse possideat, sed & si ejus nomine aliquis in possessione sit* (3): ed è quel *possidere per colonum* del medesimo Ulpiano (4). Quindi è, che il chiarissimo Ugon Donello dice: *si quis rem tradit ex locati caussa, is possessionem non amittit; quia non id agit, ut possessionem in conductorem transferat, ipse deferat, sed magis, ut per eum retineat, qui ut in re nostra versatur, non ut in sua* (5). La stessa teoria corre per l'usufruttuario; poichè l'usufrutto *est jus utendi fruendi* ne' beni di altrui.

(1) *L.* 10 *De adqu., vel amit. poss.*
(2) *L.* 10 §. 5 *De adqu. rer. dom.*
(3) *Instit. lib.* 4 *tit.* 15 §. 5.
(4) *L.* 77 *De reivind.*
(5) *Lib.* 5 *cap.* — §. 9.

Erano due i diritti di D. Catterina di Leo sopra *Madama Franca*, uno cioè sul corpo del Feudo; e questo era meramente feudale: e l'altro su i frutti; e questi sono burgensatici, sieno separati dal suolo, sieno pendenti. A lei era permesso concedere il secondo, e non il primo senza l'assenso del Feudatario principale, e dell' immediato successore. Il dottissimo Struvio ragiona così: *ad plenissimam fructuum perceptionem spectat, quod vassallus non solum queat locare Feudum, vel alio modo jus percipiendi fructus ex Feudo alteri concedere, sed etiam commoditatem Feudi pignori dare; vel hypothecam in eo constituere; & inde potest quoque immissio in Feudum ratione fructuum fieri. Ratione fructuum enim se habet vassallus, ut alias dominus; ideoque non solum ipse fructus percipere potest, sed etiam quavis ratione de fructibus disponere: quod de fructibus separatis, ac redditibus perceptis facile constat; siquidem isti NON SUNT RES FEUDALES, sed allodiales. De fructibus autem nascituris, seu jure percipiendi fructus pendentes, aliaque emolumenta ex Feudo, an idem dicendum sit, dubitat Vultejus. Verum & hos fructus liberae dispositioni vassalli subiacere, recte communiter Interpretes statuunt* (1). Co-

(1) *Syntag. jur. feud. cap.* 12 §. 7.

Coteſta tenuta per percepire i frutti del Feudo è diverſa dal jus ſul Feudo: *Feudum tenens*, ſcriſſe Girolamo de' Filippi, *in Feudo eſſe dicitur, non autem poſſidere Feudum* (1). Il vero poſſeſſo non ſi ſepara dal Feudatario: chi ha la tenuta, *tenet, ſicut aſinus tenet bardam*, baſſamente, ma a propoſito diceva l' Evangeliſta de' Feudi. I Feudiſti, ed i Tribunali nel noſtro Regno conſiderano la tenuta, come un mero diritto allodiale, da cui non naſce il jus *in re*, e 'l tenutario, per quanto ſia lunga la tenuta, non acquiſta diritto di utile dominio ſul Feudo, nè diventa proprio poſſeſſore. Per tutti vaglia il Reggente de Marinis: *haec perceptio fructuum Feudi, quam nos in Regno vulgo tenutam appellamus, eſt jus quoddam mere allodiale a Feudi dominio prorſus diſtinctum, & ſeparatum: & ſucceſſive ut per illud quis Baro effici non poſſit, dico fuiſſe per ſacrum Conſilium, junctis Dominis duarum Aularum, & nemine contradicente, dictum* (2). Dunque D. Antonia di Leo non divenne Feudataria per mezzo della ſemplice tenuta di *Madama Franca*: ed in tempo, ch' ella rifiutò nel

(1) *Diſſert.* 36.

(2) *Lib.* 2 *cap.* 38 *a* 24 *ad* 26.

1769, o in tempo della di lei morte nel 1774 D. Proſpero Mattei non acquiſtò diritto, che la medeſima non avea. Sul corpo del Feudo il jus fu ſempre di D. Catterina, come coſa meramente feudale: per la morte di coſtei paſsò al figlio primogenito D. Simone. La Legge preſcrive, che nelle ſucceſſioni ſi attende il tempo della morte di chi propriamente poſſiede: *proximus autem per hoc tempus requiritur, quo mortuus eſt is, cujus de hereditate quaeritur* (1). Preſcrive la Legge, che queſto jus, il quale legalmente ſi acquiſta, paſſa poi a' Figli (2). E quì per la traſmeſſione de' diritti ſi dee far differenza: quel, che naſce per volontà dell'uomo, non ſi tramanda, se non ſi accetti; e ſi chiegga: quel, che viene dalla Legge, non domandato ſi traſmette. Il Ruino così (3).

Or nel caſo noſtro il jus mero ſul corpo del Feudo, eſſendo coſa feudale, da D. Simone primogenito, cui nacque per Legge di primogenitura,

(1) *Inſtit. lib.* 3 *tit.* 2 §. 6.

(2) *L.* 19 *Cod. de ſ. D.*, *& L. unic. Cod. De his, qui ante apert. tab.*

(3) *Volum.* 3 *conſ.* 26 *n.* 19.

ra, si trasmise al figlio primogenito D. Pasquale Mattei: e questi nel 1769 per la rinuta della tenutaria acquistò l'altro diritto, cioè la percezione, e la comodità de' frutti. Ed è cotesto il jus intero sopra i Feudi. Onde il Giurba insegnava sulle tracce di altri Feudisti: *primogenitus, quamvis non possessor, transmittit in ejus filium jus primogenituræ in sui persona radicatum vel jure repræsentationis ex persona parentis, vel ex persona propria jure subingressionis, sive ob virtutem, & prærogativam lineæ* (1). E se mi si domanda, perchè nella morte di D. Catterina non si estinse la tenuta, e seguentemente D. Simone non acquistò anche il jus della percezion de' frutti, rispondo che la Legge vietava questo secondo diritto, e sol il primo permettea. Sa ognuno, che ne' Feudi, che sono *ex pacto, & providentia*, durante la vita del Feudatario, che concede, dura la tenuta: ma ne' Feudi di qualità mista, come sono tutti oggi nel Regno, *tenebitur Feudum ita captum in faciem heredis* (2). Dopo il corso del-

(1) *De Succes. Feud.* § 2 *glos.* 10.
(2) *Lipar. in addit. v. an judiciale pignus.*

la tenuta il Feudo ritorna non a colui, che trovasi più vicino in grado; mentre seguerebbe l'assurdo, che il Feudatario lo concederia in tenuta, per deludere il legittimo successore, e la Legge feudale. Fa dunque ritorno al concedente, o a chi è il rappresentante della primogenitura.

CA-

CAPITOLO V.

Il jus della primogenitura ſi traſmette ſino al quarto grado nella linea collaterale de' Feudi.

DAlla teſi paſſo alla ipoteſi. Vo' per poco ſupporre, che per morte di D. Antonia di Leo ſi foſſe aperta la ſucceſſione di *Madama Franca*. Senza pregiudizio della verità dianzi moſtrata poſſo fingere altro? Pur in quel tempo a norma del jus de' Feudi D. Paſquale Mattei era il legittimo ſucceſſore. Non è un paradoſſo; e vengo alla dimoſtrazione.

I Franchi conſiderarono la linea della primogenitura, e non il grado; e ſi raccoglie da Ottone di Friſinga: *ut ſemper ſeniori natu, ejuſque liberis cedat* (1). Il jus della primogenitura o è in atto, cioè quando ſi ſuccede, o è in potenza, cioè quando a ſuccedere ſi ſpera. Il primogenito invitato dalla Legge traſmette a' poſteri coteſto ſecondo diritto, che conſiſte nella pura ſperanza. Fu la teoria di Oltrado comunemente ammeſſa da' Dottori. Il Bottino ſcriſſe: *ſi primogenitus moriatur, antequam eum effectu ſuc-*

ce-

(1) *Lib. 2 cap. 20 de geſt. Frid.*

cedat, ejus descendentes, ordine primogenitorae servato, admittuntur, & excludunt omnes illos, quos Pater, si vivus esset, excluderet; adeo ut qui est in linea primogeniti, semper praeferri debeat cuilibet transversali existenti in linea secundogeniti, quamvis habeat praerogativam gradus, & aetatis, sive agatur de primo ingressu, sive de ulteriori progressu (1).

Ed è tanto certo, che 'l jus della primogenitura riguarda la linea, e non il grado, che la potenza si trasmette a' primogeniti, durante la linea primogeniale, benchè la successione non si apra in tempo, che il primogenito vive. Sentasi dal Consiglier Francesco Marciano: *Filius fratris assumit per repraesentationem nedum personam, & locum Patris, sed omnia quoque illa jura illi cohaerentia, & quae illi competebant, dum viveret, & si vixisset, forent competitura, & in specie qualitas, & praerogativa primogenitorae, ut ex communi Doctorum sententia. Quae quidem primogenitorae qualitas, quae in Feudis jure Francorum est causa proxima, & immediata praelationis, mortuo ipso Fratre primogenito, non extinguitur, sed transit in Filium saltem spe, & in potentia, quae in Feudis est considerabilis. Statim enim atque*

(1) *De majorat. cap. 5 n. 53.*

que quilibet ex primogenitis naſcitur, cum ipſo jure primogeniturae acquiritur ei quaedam ſpes certa, incommutabilis, & formata ſuccedendi ſuo loco, & tempore; ita ut ſi contingat illum mori ante Patrem, vel fratrem, ipſum jus ſuccedendi, & ſpem ipſam formatam ad ejus primogenitum tranſmittat. Sufficit Patrem aliquo tempore qualitatem primogeniturae habuiſſe, licet ante debitam, ſive delatam ſibi ſucceſſionem moriatur, ut Filius tempore evenientis ſucceſſionis ſuperſtes ex ea primogeniturae qualitate ad ſe tranſmiſſa (1).

Queſta generale teoria della primogenitura è trattata dalla Legge di Federico. Egli colla Coſtituzione *Ut de ſucceſſionibus* non ſi uniforma punto al jus Romano, ma puramente al franco, ed in parte al longobardo. Il chiariſſimo Franceſco d'Andrea con larga evidenza il moſtra (2). Sicchè invita i primogeniti ſecondo il ſiſtema de' Normanni: *ſervata ſexus praerogativa, ut multieri maſculus praeferatur, nec non majoris aetatis inter eos, qui vivunt in Regno ſpecialiter jure Francorum*. Nella linea retta eſtende in infinito la traſmeſſione del jus di

pri-

(1) *Diſput.* 2 *n.* 24.

(2) *Diſput. An Fratres cap.* 3 §. 7.

primogenitura, che a molti piace nominare diritto di rappresentanza : *usque ad infinitum ex descendenti linea*. Ma nella linea collaterale la restrinse fino al terzo grado : *Filii autem Fratrum idem jus, quod Pater eorum, habeant*.

Il Rovito trattando con maestria questo argomento, deduce con opportunità : *hinc modo fit, quod ex hac determinatione sic solidissime confirmata tam ex cortice verborum, quam ex medullo Constitutionis* Ut de successionibus *resultat illud unum axioma indubitatum, quod scilicet jus primogeniturae consistat tam in linea descendenti, quam collaterali, & in utroque linea filius repraesentet patrem ad finem consequendi illud idem jus, quod haberet pater, si viveret, in successione collaterali* (1). E quindi è, che nella linea collaterale il nipote, ch'è figlio del primogenito defunto, esclude il zio paterno nella successione del Feudo per cotesto jus trasmessivo. Il Reggente de Ponte afferma, *opinionem hanc esse in Regno indubitatam, ita ut foemina ex primogenito patruum excludat* (2).

Ri-

(1) *Decis.* 51 *n.* 11.
(2) *De succ. feud. lect.* 12 *n.* 48.

Rifletto inoltre sulla Costituzione di Federico : Le parole *Filii autem Fratrum* comprendono i Figli della Sorella di colui , al quale si succede . Di fatti lo stesso Federico imprima colla Costituzione *In aliquibus* abolendo la prava costumanza , onde la donna era esclusa , la invitò espressamente a succedere ne' beni burgensatici , e ne' feudali . Poi colla Costituzione *Ut de successionibus* chiamò i maschi , e le femmine , e pella linea collaterale nominatamente si espresse : *ex collaterali linea venientes , ut Fratres , & Sorores* . Or se parlò de' Figli dei Fratelli per la trasmessione del jus di primogenitura , intese altresì comprendere i Figli delle Sorelle . Onde il dotto Presidente Orsini scrivendo l'Opera *De successione Feudorum* , che cotanto l'estolle tra i Feudisti , mostra : *Imperator dum de linea transversali agere coepit , masculos , & foeminas vocavit ; vocavit enim disertis verbis* Fratres , & Sorores. *Ergo cum de Filiis fratrum dixit , de Filiis quoque Sororum cogitavit , tum quia in utraque linea non fecit inter masculos , & foeminas differentiam , tum quia de jure ita est , quod ubi foemina dispositionis capax est , sub pronunciatione masculina continetur* (1). Il

(1) *Part.* 2 *qu.* 4 *art.* 3 *n.* 17 .

Il valentissimo uomo reca in mezzo molte decisioni, per mostrare, che al Figlio primogenito della Sorella passa il diritto della primogenitura, e soggiunge: *hoc ipso, quod decisum est Filium sororis succedere, fuit decisum succedere per repraesentationem juris Matris; quia non potest succedere, nisi includatur in dispositione* Filii autem Fratrum idem jus, quod Pater, habeant. *Non enim est alius textus in Mundo, ex quo possit in Feudis succedere sororis Filius.*

Ed è parimenti notabile, che Federico non invitò le persone de' Figli; mentre avrebbe detto: *Filii autem Fratrum succedant*, come disse nell' invito de' Fratelli, e delle Sorelle: ma invitò la linea primogeniale; e le parole sono nette: *Filii autem Fratrum idem jus, quod Pater, habeant.* Sicchè il medesimo Presidente conchiude: *succedant per repraesentationem, habeantque illud ipsum jus, quod Pater*, vel Mater *haberet, si tempore delatae successionis superstes esset* (1).

Lo stesso Marciano va più il là, e mostra la differenza tra 'l jus Romano, e la Costituzione di Federico. Per quello il Nipote concorre col Patruo, e rappresenta il genitor defunto: per que-

(1) *Num.* 24, & 25.

questa è indefinito il diritto, con cui esclude ogni pretensore: *hic vero indefinite, & indistincte absque illa distinctione, dicens* idem jus, quod Pater eorum, habeant. *Dum igitur idem jus, quod Pater ejus, habet Fratris filius, necessario Patruum excludet, si Pater excluderet, si superstes esset; jus enim illud, quod Pater habebat, exclusivum erat: ergo idem habet Filius, alias non esset idem, quia haec dictio IDEM denotat identitatem. Illud dicitur* idem, *cujus est una substantia, & illud dicitur* simile *ex Aristotile, cujus est una qualitas: & refertur non solum ad id, quod est idem in specie, sed quod est idem in genere. Ergo si Filius repraesentet, & habeat idem jus in substantia, non autem in similitudine, quod Pater habebat, necessario sequitur, quod excludit ex illo jure exclusivo, quod in Patre residebat, sicut ejus parens ex eodem jure excluderet, si superstes esset.* Cotesto jus di primogenitura nella linea collaterale fu anche prescritto col Capitolo *Considerantes* da Carlo d'Angiò per la successione de' Feudi: *Frater, vel Soror fratri, vel sorori succedat, primogenitura, ac masculini sexus prerogativa servata.* Dunque nella ipotesi, che ho io supposto, il figlio primogenito di D. Catterina di Leo, che fu D. Simone Mattei, e che sopravvisse alla genitrice, acquistò il jus nella successione feu-

feudale , che ſarebbeſi aperta , ſecondochè ho fiſſo , per morte della zia materna D. Antonia : *Filii autem idem jus habeant* , ripeto con Federico . Ma il di colui figlio primogenito D. Paſquale Mattei fu abilitato a ſuccedere dalla Prammatica , con cui ſi prorogò la ſucceſſione .

Rammento ai dottiſſimi Miniſtri , che dovranno decidere queſta cauſa , la grazia del Re Filippo . La Città di Napoli , il Baronaggio , e 'l Regno il ſupplicarono a prorogare la ſucceſſione feudale pe' maſchi , e per le femmine fino al quarto grado ; ed il generoſo Monarca conſentì alla ſupplichevole domanda : *Omne id , quod circa ſucceſſionem Feudorum obſervabatur uſque ad tertium gradum , obſervatur , & obſervari debeat in beneficium comprehenſorum in quarto gradu tam virorum , quam foeminarum* (1). Si ponga mente a quell' *omne* ; perchè comprende tutto quel , che Federico avea ſtabilito , per la regola di Legge : *qui omne dicit , nihil excludit* , come il Barboſa dimoſtra (2) . E le altre parole *obſervabatur uſque ad tertium gradum* ſi riferiſcono di certo

(1) *Pragmat.* 34 *de Feudis.*
(2) *Diſt.* 241.

to alla Legge dello ſteſſo Imperadore. Dunque a giudizio della Ruota Romana *omnes conditiones, & qualitates cenſentur ſpeciales, expreſſae, & inſertae* (1). Ma nella Coſtituzione *Ut de ſucceſſionibus* i Figli delle Sorelle rappreſentano il diritto traſmeſſo della primogenitura. Dunque per la Prammatica coteſto jus ſi eſtende al primogenito de' Figli, ch' è in quarto grado col defunto. E nel caſo da me ſuppoſto D. Paſquale Mattei poteva legalmente dire: *idem jus, quod Pater, habeo.* E come mai no, se il ſacro Conſiglio l'ebbe per legittimo ſucceſſore di *Madama Franca?* E perchè haſsi a dubitare, se in quella gravissima cauſa fu eſaminato il punto, e ſi ſepararono i beni burgenſatici dai feudali?

La Prammatica mi porge un ſecondo argomento. Il gran Monarca delle Spagne permiſe a' Baroni ancora: *Inſuper concedimus, quod quilibet eorum poſſit fundare Majoratus in ſuis Feudis, infra terminos tamen ſucceſſionis permiſſae.* Ma ne' Maggiorati ſi traſmette il jus primogeniale, onde *ſemper Nepos ex primogenito, licet praedefunto, ſuccedit, excluſo Patruo majore natu, tanquam habens quo-*

(1) *Part.* 12 *decif.* 215.

qualitatem primogenituræ (1). Dunque il discendente del primogenito, benchè rimoto, si dee preferire nella successione feudale, sicchè sia in grado, o per jus rappresentativo, o per proprio diritto. E se ci è chi volesse sostenere il contrario, direbbe a questo modo: il rappresentante della primogenitura goda del maggiorato feudale; il più vicino però abbia il Feudo in quanto al solo nome. E ci è assurdo più sconcio ad udire?

Manum de tabula. O si riguarda la mia tesi; e *Madama Franca* spettò legittimamente a D. Caterina di Leo, la quale trasmise il suo diritto al figlio primogenito D. Simone Mattei, avo dell'odierno possessore: o si attende la mia ipotesi; e D. Pasquale di colui figlio, e Padre di costui succedette per la Costituzione di Federico Imperadore, e per la Prammatica del Re Filippo.

Napoli 6 Ottobre 1805.

Pietro Natale.

(1) *Torre cap. 39 §. 3.*

VA1
1521186